

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSTELLATO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSTELLATO

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE)

Tel . 0533 – 681191 Fax 0533 – 680132

e-mail: feic81400b@istruzione.it

sito web: www.comprensivoostellato.gov.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Sommario

PREMESSA.....	3
Art. 1 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI	3
Art. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI – SOGGETTO CHE COMMINA LA SANZIONE	5
Art. 3 - SANZIONI ALTERNATIVE	8
Art. 4 - RIPARAZIONE DEL DANNO.....	8
Art. 5 - ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI.....	9
Art.6 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	9
Art.7 - NORME DI COMPLETAMENTO	10
Art. 8 - IMPUGNAZIONI.....	11
Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA.....	11
Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE	12

PREMESSA

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Ostellato è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, *Statuto delle studentesse e degli studenti*; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Patto Formativo e il documento di E-Safety Policy che prevedono disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La scuola è luogo d'istruzione, di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola quale comunità di dialogo e luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea per favorire sia la cultura dell'osservanza delle regole, sia la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica.

In particolare:

- a. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- b. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici.
- c. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*".
- d. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dai Regolamenti di Istituto e di E-Safety Policy che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola.
- e. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola, a persone o cose.
- f. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 1 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni (diritto di difesa).
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare commessa, ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno.

Quando possibile, all'alunno è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.

5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
7. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Infatti, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere compresa e concorrere alla modifica dei comportamenti, deve essere il più possibile immediata e "vicina" ai comportamenti irregolari, in modo da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare/sanzione).
8. Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:
 - all'interno della sede scolastica (locali e area cortiliva), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
 - durante le attività integrative deliberate dalla scuola, svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli, ecc. Nei viaggi d'istruzione e nelle visite guidate valgono gli stessi principi che regolano l'attività didattica in Istituto, in particolare diventano ancora più significativi il rispetto di beni ed arredi, del silenzio (negli orari stabiliti dai docenti accompagnatori), di tempi assegnati e disposizioni organizzative;
 - in particolari situazioni e/o momenti, anche al di fuori della permanenza nella sede scolastica e dell'attività didattica, qualora siano da porre in relazione con la vita scolastica.
9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di Istituto se superiori a 15 giorni).
11. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
12. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
13. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
14. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI – SOGGETTO CHE COMMINA LA SANZIONE

Si riporta di seguito una classificazione delle sanzioni secondo un crescendo di gravità, correlandole alle mancanze disciplinari commesse e indicando i soggetti che comminano la sanzione.

Nell'inflettere le sanzioni si potrà tenere conto di circostanze attenuanti o aggravanti.

E' considerata **circostanza aggravante**:

- a) l'azione di gruppo;
- b) l'azione contro alunni diversamente abili ;
- c) l'azione configurata come comportamento razzista o omofobo.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

Mancanze disciplinari	
a) Presentarsi alle lezioni in ritardo; b) disturbare lo svolgimento delle lezioni; c) mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare tempi e modalità delle consegne, non portare i materiali necessari, negligenza reiterata; c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, all'entrata e all'uscita da scuola, negli spogliatoi; d) spostarsi da un piano all'altro senza l'autorizzazione dell'insegnante; e) mancata osservanza delle regole di funzionamento generale; f) utilizzo improprio del quaderno delle comunicazioni/diario scolastico; g) uso di oggetti non consentiti durante l'attività didattica (videogiochi, cellulare ecc ...).	
TIPOLOGIA della SANZIONE a seconda della gravità e durata nel tempo	SOGGETTO CHE COMMINA LA SANZIONE
Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante, anche di classe diversa
Ammonizione scritta sul quaderno delle comunicazioni/diario dello studente firmata dalla famiglia	Insegnante, anche di classe diversa
Sospensione dall'intervallo per un periodo limitato	Consiglio di classe o team dei docenti su proposta di un insegnante
Ritiro di oggetti il cui uso non sia consentito durante l'attività didattica (videogiochi, cellulare etc ...)	Insegnante di classe/coordinatore di sede
Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul quaderno delle comunicazioni/diario alla famiglia (= nota)	Insegnante della classe
Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta particolarmente grave.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Il Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe

B) Sanzioni che comportano anche l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007) in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Mancanze disciplinari

- a) Reiterati comportamenti scorretti relativi al punto A e per:
- uso di apparecchi di riproduzione audio/video senza l'autorizzazione del personale addetto;
 - raccolta e diffusione di testi, immagini, filmati e registrazioni vocali senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
 - fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
 - gravi e non giustificate irregolarità nella frequenza scolastica;
 - inosservanza continuativa degli impegni di studio individuali e collettivi;
- b) comportamenti gravemente irrispettosi od offensivi nei confronti di: Istituzioni scolastiche e pubbliche in genere, religioni, Dirigente Scolastico, personale docente, collaboratori scolastici, compagni o di ogni altra persona che si trovi nell'ambiente scolastico;
- c) insultare e umiliare i compagni con l'aggravante che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste o omofobe;
- d) volontario danneggiamento o furto di sussidi didattici e attrezzature della scuola o di materiale di compagni e personale scolastico;
- e) comportamenti gravi che pregiudichino il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- f) comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;
- g) violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri;
- i) falsificare e/o danneggiare le comunicazioni su quaderno delle comunicazioni/diario scolastico.

TIPOLOGIA della SANZIONE a seconda della gravità e durata nel tempo	SOGGETTO CHE COMMINA LA SANZIONE
Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario/quaderno delle comunicazioni alle famiglie (=nota disciplinare)	Insegnante della classe
Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore di classe, mentre nei casi più gravi dal Dirigente Scolastico
Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico	Il Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe
Sospensione da attività specifica o da visite guidate o viaggi d'istruzione	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti
Sospensione dalle lezioni di un giorno, con o senza obbligo di frequenza	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti
Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (con o senza obbligo di frequenza) per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare svolgimento delle lezioni.	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti

Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica per gravi offese e danni alle persone, alle cose, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.	Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti
--	--

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ((Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007).

Mancanze disciplinari	Sanzioni	Soggetto che commina la sanzione
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento etc...)	Sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto La sanzione è irrogata qualora il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis del D.P.R. 235/2007)

E)

Mancanze disciplinari	Sanzioni	Soggetto che commina la sanzione
Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale...) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento...)	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto La sanzione è irrogata qualora il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni

F) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)

Mancanze disciplinari	Sanzioni	Soggetto che commina la sanzione
Recidiva dei reati di cui al punto precedente oppure atti di grave violenza o connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto dopo verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno nella comunità scolastica durante l'anno

Art. 3 - SANZIONI ALTERNATIVE

1. Le sanzioni di cui al precedente **art. 2B**, su proposta del Consiglio di classe e quando possibile (dopo averne valutato la fattibilità organizzativa), possono essere convertite in attività a favore della comunità scolastica che consentano la riparazione del danno, favoriscano la crescita del senso di responsabilità ed inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
2. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola da svolgere con l'assistenza di un adulto della scuola.

Art. 4 - RIPARAZIONE DEL DANNO

1. Sarà a carico della famiglia di ciascun alunno coinvolto l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico, quando ne sia accertata la responsabilità, e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
2. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, ciò in orario extra-scolastico o durante l'intervallo.
3. Sarà a carico della famiglia di ciascun alunno coinvolto il risarcimento di oggetti danneggiati e/o sottratti ad alunni e personale scolastico.

Art. 5 - ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato nella tabella riportata all'art. 2 del presente Regolamento di disciplina.

Art.6 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- 1.** Le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono irrogate direttamente dai Docenti e/o dal Dirigente Scolastico al verificarsi del comportamento inadeguato.
- 2.** Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale è previsto il seguente procedimento amministrativo:
 - a)** Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente. Gli addebiti contestati devono essere basati su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
 - b)** A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
 - il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
 - c)** Nei casi previsti dal presente articolo-comma 2, i genitori dello studente devono essere avvisati anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, posta elettronica, convocazione verbalizzata, lettera a mano) dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il Consiglio di classe/di Istituto.
 - d)** Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi, in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento.
 - e)** Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti; vi è il dovere di astensione per il rappresentante di classe genitore dell'alunno sanzionato.
 - f)** L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo Consiglio di classe utile.
 - g)** La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
 - h)** La seduta è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.
 - i)** Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

- j) La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. Essa deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, le eventuali sanzioni accessorie e i termini e l'organo presso cui adire per eventuali impugnazioni.
- k) Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- l) La sospensione diverrà esecutiva dopo 10 giorni dalla notifica del provvedimento, per consentire alla famiglia di ricorrere all'Organo di Garanzia e a quest'ultimo di pronunciarsi nel merito.

3. Ritiro del cellulare.

L'alunno deve tenere il cellulare spento dentro lo zaino per tutto il tempo di permanenza a scuola; tenere il cellulare acceso e/o utilizzarlo costituiscono infrazioni disciplinari sanzionate.

Al verificarsi dell'infrazione si procede come di seguito indicato:

- a. ritiro del cellulare spento da parte del docente e consegna dello stesso al Coordinatore di sede;
- b. restituzione solo ai genitori dell'alunno, informati dal Coordinatore di sede/coordinatore di classe;
- c. il reiterarsi di comportamenti inadeguati basati sull'uso improprio del cellulare o eventuali pubblicazioni improprie di foto saranno sanzionate come previsto dal documento di E-Safety Policy.

Art.7 - NORME DI COMPLETAMENTO

- 1. Al raggiungimento della quinta nota sul registro di classe, sarà valutata, per l'alunno la possibilità di sospensione dalle lezioni per un periodo fino ad un massimo di tre giorni.
- 2. Durante il periodo di allontanamento dalle lezioni, l'alunno ha l'obbligo di tenersi aggiornato sull'attività didattica svolta in classe e sui compiti assegnati.
- 3. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 del codice penale.
- 4. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 5. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- 6. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- 7. Dei provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 2, limitatamente all'allontanamento dalla comunità scolastica, viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.

8. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento.
9. Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D dell'art.2, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale fatto implicito, il superamento del numero massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico.
10. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione all'istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre della sua esecuzione.
11. Nel caso in cui s'iscivesse alla scuola un alunno proveniente da altro Istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso (con atto scritto, depositato e protocollato) da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di Garanzia" (O.G.), istituito presso l'Istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007). Tale organo ha il compito di esaminare le impugnazioni avverse i provvedimenti disciplinari irrogati dagli organi previsti dal regolamento disciplinare. Lo stesso organo ha il compito di decidere in merito ai conflitti che sorgono all'interno della scuola e sull'applicazione del Regolamento.

Art. 9 - ORGANO DI GARANZIA

1. Composizione.

L'Organo di Garanzia viene istituito contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto e ha durata triennale. E' così costituito:

- a. dal Dirigente Scolastico che lo presiede;
- b. da un docente designato dal Consiglio d' Istituto;
- c. da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

2. Membri supplenti

Per i casi di incompatibilità vengono altresì designati come membri supplenti, un genitore e un docente.

Rientrano nei casi di incompatibilità le seguenti condizioni:

- a. se il soggetto che ha irrogato la sanzione fa parte dell'Organo di Garanzia;
- b. se il genitore, facente parte dell'Organo di Garanzia, è coinvolto personalmente per rapporti di parentela con lo studente sanzionato.

3. Funzionamento

- a. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
- b. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- c. Per la validità della seduta è sufficiente la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

- d. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Le decisioni vengono prese a maggioranza. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e. L'organo di garanzia dovrà esprimersi in merito all'impugnazione non oltre 5 giorni dalla data di presentazione del ricorso; qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- f. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
- g. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell' "Organo di Garanzia" della scuola.

Art. 10 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

- 1.** Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
- 2.** L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- 3.** Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
- 4.** In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.